



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 3 Data 17-04- 2026	OGGETTO: C.C.N.L. PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 - TRIENNIO 2022-2024 - LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI
-----------------------------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di aprile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 9 del 29 dicembre 2022 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio personale;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 25 in data 28.11.2025, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con delibera di Consiglio comunale n. 28 in data 19.12.2025, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Rilevato che in data 23 febbraio 2026 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Visto l'art. 40, c. 4, D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi

assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano

l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

Visto l'art. 2, c. 3, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione.”

Visto l'art. 56, C.C.N.L. 23 febbraio 2026 che dispone:

“1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati:

- per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

- per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

- con decorrenza dall'1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, colonna 1, i quali riassorbono e ricomprendono gli incrementi dei primi due alinea.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, a decorrere dall'1/1/2024 sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 1.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.”

Considerato che si rende necessario adeguare a partire dal mese di marzo 2026 lo stipendio tabellare di ciascun dipendente in servizio con gli importi a regime alla decorrenza del 01/01/2024 nonché di erogare gli arretrati contrattuali calcolati nelle varie decorrenze fino al mese di febbraio 2026 per il personale a tempo indeterminato e per quello cessato che ha prestato servizio nel relativo triennio;

Preso atto che le somme relative agli arretrati per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025 sono soggette a tassazione separata, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 223 del 29 marzo 2021:

“(…) indipendentemente dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.”

Visto l'art. 60, CCNL 23 febbraio 2026, il quale prevede che l'indennità di comparto riconosciuta al personale non dirigente sia parzialmente conglobata, a partire dal 1° gennaio 2026, nello stipendio tabellare, secondo quanto previsto dalla tabella B e C del CCNL Funzioni locali 2022-2024;

Preso atto inoltre che:

- gli incrementi di cui al CCNL 2022/2024 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, corrisposta ai sensi dell'art. 1, c. 609, L. n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, c. 28, L. n. 213/2023.

Dato atto che la spesa per arretrati contrattuali rientra tra le spese escluse per il calcolo del limite della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, cc. 557-562, L. n. 296/2006;

Atteso che questo ente, in ossequio al punto 5.2, lett. a), del p.c. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 ha stanziato sul bilancio degli esercizi precedenti le risorse per i rinnovi contrattuali che sono confluite nel risultato di amministrazione;

Visti i prospetti allegati in cui sono dettagliati gli importi da corrispondere ai dipendenti in relazione al periodo effettivo di permanenza presso l'Ente;

Dato atto che le risorse necessarie al pagamento degli arretrati stipendiali, al netto della vacanza contrattuale già erogata, sono quantificate come di seguito:

Voce	Competenze 2024	Competenze 2025	Competenze 2026	TOTALE
Stipendio tabellare	1.625,48	1.653,38	311,10	3.589,96
Contributi previdenziali e assistenziali	451,69	459,48	72,48	983,65
IRAP	138,17	140,54	32,61	311,32
TOTALE	2.215,34	2.253,40	416,19	4.884,93

Considerato che:

- la spesa in oggetto trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli stipendiali per il pagamento degli arretrati 2024-2025 e sui capitoli di bilancio per gli arretrati dei mesi di gennaio e febbraio 2026 e per il pagamento dei correlati oneri e IRAP;
- la spesa per il pagamento dei nuovi stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2022-2024 a partire dal mese di marzo 2026 è allocata sugli ordinari capitoli di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 23 febbraio 2026;

DETERMINA

1) di prendere atto che, in data 23 febbraio 2026, è stato sottoscritto definitivamente il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

2) di aggiornare lo stipendio tabellare del personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio nell'ente, alla decorrenza contrattuale a regime del 1° gennaio 2024 di cui alla Tabella B del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

3) di quantificare ai sensi degli artt. 56-57, CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026 la spesa complessiva per gli arretrati contrattuali, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente, spettanti al personale dipendente, in servizio e cessato nel periodo di vigenza dal 1/1/2024, come dettagliato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto di cui si riportano le risultanze finali:

Voce	Competenze 2024	Competenze 2025	Competenze 2026	TOTALE
Stipendio tabellare	1.625,48	1.653,38	311,10	3.589,96
Contributi previdenziali e assistenziali	451,69	459,48	72,48	983,65
IRAP	138,17	140,54	32,61	311,32
TOTALE	2.215,34	2.253,40	416,19	4.884,93

4) di assoggettare a tassazione separata IRPEF gli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2024-2025;

5) di impegnare e liquidare le somme relative agli arretrati 2024-2025, ai sensi dell'art. 183, c. 1, TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, con imputazione sugli esercizi finanziari in cui le obbligazioni saranno esigibili sui seguenti capitoli di bilancio: 10120101 – 10170101 – 10120102 – 10120701 – 10170104 - 10170701;

6) di dare atto che le somme necessarie al pagamento degli arretrati 2026 e dei correlati oneri e IRAP sono impegnate sui capitoli di bilancio per il pagamento degli stipendi del personale;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Magliulo Dott.ssa Maria Laura

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 17-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.aq.it
dal giorno 21-04-2026
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*